



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 17/10/2024

Sommario:

NUMERI TELEFONICI PRONTO A.I.A.	2
GARA AMICHEVOLE DELLA NAZIONALE FEMMINILE ITALIA - SPAGNA STADIO "ROMEO MENTI" – VICENZA 29 OTTOBRE 2024 ORE 18:15	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
SEGRETARIA	3
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA	3
SVINCOLI ART. 109	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	4
SEGRETARIA	4
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	4
TORNEO U10/U11 PULCINI #GRASSROOTSCHALLENGE	4
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	5
NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE 338 / 4763545	5
TORNEO FUTSAL PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE	5
FOGLIO NOTIZIE SOCIETÀ	6
RITIRO CARTELLINI	6
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	6
RISULTATI GARE	9
GIUSTIZIA SPORTIVA	10
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	10
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	15

NUMERI TELEFONICI PRONTO A.I.A.

Di seguito i numeri di telefono del Pronto A.I.A. per i Campionati Regionali e per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale:

- | | |
|---|-------------|
| • Pronto A.I.A. per il Comitato Regionale | 353/4390714 |
| • Pronto A.I.A. per la Delegazione di Gorizia | 333/4354214 |
| • Pronto A.I.A. per la Delegazione di Pordenone | 376/1268962 |
| • Pronto A.I.A. per la Delegazione di Trieste | 338/4763545 |
| • Pronto A.I.A. per la Delegazione di Tolmezzo | 347/4473461 |
| • Pronto A.I.A. per la Delegazione di Udine | 389/6320502 |

Si invitano pertanto le società a contattare, in caso di necessità, il Pronto A.I.A. relativo al Comitato Regionale o Delegazione di riferimento nel caso in cui, a 45 MINUTI dall'inizio della gara, l'arbitro non fosse ancora pervenuto nell'impianto di gioco.

GARA AMICHEVOLE DELLA NAZIONALE FEMMINILE ITALIA - SPAGNA **STADIO "ROMEO MENTI" – VICENZA 29 OTTOBRE 2024 ORE 18:15**

Il giorno 29 ottobre ore 18.15 a Vicenza si svolgerà la gara amichevole delle nazionali femminili ITALIA – SPAGNA.

La FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, per offrire l'opportunità di "Vivere l'Azzurro" e consentire una ampia partecipazione all'evento, mette a disposizione biglietti di ingresso gratuiti.

Per ulteriori dettagli e per conoscere le modalità di richiesta, si veda l'allegato file.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

“Il Sabato del Nostro Calcio”

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli anticipi in programma **Sabato 19/10/2024 ore 15.30:**

ECCELLENZA	CASARSA - TOLMEZZO CARNIA MUGGIA 1967 - JUVENTINA S.ANDREA U.FINCANTIERI MONFALCONE - SAN LUIGI CALCIO AZZURRA PREMARIACCO - RIVE D'ARCANO FLAIBANO
-------------------	--

PROMOZIONE B	SISTIANA SESLJAN - AZZURRA CORMONESE - RONCHI CALCIO (su accordo)
---------------------	---

1^ CATEGORIA A	SACILESE A.R.L. - AZZANESE (ore 18:00 su accordo)
-----------------------	--

1^ CATEGORIA B	MERETO CALCIO - CALCIO COM. BASILIANO
-----------------------	---------------------------------------

1^ CATEGORIA C	TORRE TC - PRO ROMANS 1921
-----------------------	----------------------------

Si comunica che la gara del Campionato di Promozione Girone “A” GEMONESE – UNION MARTIGNACCO è stata posticipata – in accordo tra le società – a **DOMENICA 20/10/2024 alle ore 15:30.**

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

DASCAL ROBERT	Nato il 13.05.2009	Decorr.: 14.10.2024	Tess.: PRO CERVIGNANO M.
CAINELLI FEVEREIRO MATHEUS	Nato il 29.06.2008	Decorr.: 14.10.2024	Tess.: C5 MANZANO BRN 1988

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.479.819	MANUSHI LUIS	07.02.2008	UDINE UNITED RIZZI CORMOR
4.670.121	CASTELLANO SIMONE	11.02.1996	SAN LUIGI CALCIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esamine le domande di annullamento del tesseramento presentate prima dell'inizio dell'attività 2024/25, dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con le società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

BOSCO ALESSIO	04.12.2012	MUGGIA 1967	matr. 3.269.239
BOSCO MATTIA	04.12.2012	MUGGIA 1967	matr. 3.269.238
GRILL NICOLO'	05.08.2015	TERZO	matr. 3.542.278
LUCIC TIA	22.10.2010	CLUB ALTURA	matr 1.092.834
BOLOGNA LEONARDO	13.11.2013	CLUB ALTURA	matr. 3.683.940
CAPPELLO NICOLA	29.12.2010	PRO FAGAGNA	matr. 3.184.226
TOZON LEONARDO	19.07.2013	TRIESTE VICTORY ACADEMY	matr. 4.416.837

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna Comunicazione

TORNEO U10/U11 PULCINI #GRASSROOTSCHALLENGE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU SGS n. 17 del 19/8/2024 "Programmazione Attività di Base per la corrente s.s." (clicca [QUI](#)), al fine di attuare la necessaria verifica dell'attività svolta nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND, organizza il Torneo U10/U11 #GrassrootsChallenge, manifestazione dedicata alla categoria Pulcini U10/U11.

Il Club che con la squadra otterrà il miglior punteggio alla Festa regionale avrà diritto a partecipare al Grassroots Festival nazionale che si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI) il 14 ed il 15 giugno 2025.

Si ricorda che, in ottemperanza al citato CU SGS n. 17, la partecipazione alla fase invernale ed alla fase primaverile della manifestazione è **obbligatoria per i Club Giovanili di 2° e 3° livello di qualità**. La mancata partecipazione alle previste manifestazioni comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento del Club nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

La manifestazione, articolata in giochi di situazione e gare, ha l'obiettivo di favorire la quantità di pratica dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e si articola in 3 fasi:

1. **fase autunnale**: già conclusa, a carattere unicamente promozionale.
2. **fase invernale** (ogni singola giornata permette l'acquisizione di punteggi che vanno a determinare la graduatoria di merito); iscrizioni **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2024** (vedi allegato).

segue Torneo U10/U11 Pulcini #Grassrootschallenge

C. fase primaverile (le singole giornate permettono la qualificazione alla Festa Regionale #GrassrootsChallenge 2025); iscrizioni ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2024 (vedi allegato).

Per le attività della fase invernale e della fase primaverile, il giorno LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024 è previsto un incontro on line dalle ore 19.00 alle 20.00 tramite piattaforma Google Meet. Il link di accesso alla riunione on line sarà inviato all'indirizzo e-mail indicato all'atto dell'iscrizione entro domenica 10 novembre e si attiverà alle ore 18.55.

Di seguito i club già iscritti alla fase invernale ed alla fase primaverile del Torneo:

- ASD AZZURRA PREMARIACCO
- APDC CHIONS
- ASD G.S. CONDOR
- ASD LIVENTINA SAN ODORICO
- ASD CLUB ALTURA
- SS SANGIORGINA

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

NUMERO TELEFONICO PRONTO A.I.A. TRIESTE
338 / 4763545

Si invitano tutte le società a contattare il PRONTO A.I.A. nel caso in cui, a **45 MINUTI** dall'inizio della gara, l'arbitro non fosse ancora pervenuto nell'impianto di gioco.

TORNEO FUTSAL PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE

Il SGS Regionale FVG ha organizzato un Torneo di Calcio a 5 per le categorie Esordienti Misti e Pulcini Misti da disputare in palestra.

Le gare si disputeranno nelle giornate di domenica al fine di non interferire con i Tornei Pulcini e Esordienti già in atto.

Di seguito si pubblica la 1^a giornata che avrà luogo ad Opicina – Via degli Alpini, 128 **domenica 20 ottobre 2024.**

Stagione Sportiva 2024-2025
CALENDARIO FUTSAL PULCINI MISTI
FASE AUTUNNALE
20/10/2024 – 1^a giornata

Opicina via degli Alpini, 128

Ore 10,00 POLISPORTIVA OPICINA – ASD SAN LUIGI CALCIO
Ore 11,10 UDINE CITY FUTBOL SALA – SANGIORGINA
Ore 12,20 UDINESE CALCIO – PALMARKET PAGNACCO
Riposa DONATELLO CALCIO

CALENDARIO FUTSAL ESORDIENTI MISTI
FASE AUTUNNALE
20/10/2024 – 1^a giornata

Opicina via degli Alpini, 128

ore 14,00 SANGIORGINA – SAN LUIGI CALCIO
ore 15,10 UDINESE CALCIO – UDINE CITY FUTBOL SALA
ore 16,20 POLISPORTIVA OPICINA – MACCAN PRATA C5

I referti gara dovranno pervenire unicamente all'indirizzo referti.delegazioneudine@gmail.com debitamente firmati e compilati in ogni loro parte (Dirigenti Accompagnatori e Dirigente arbitro) completi di liste gara, anch'esse sottoscritte.

FOGLIO NOTIZIE SOCIETÀ

Si allega il “Foglio Notizie Società” da compilare nella parte anagrafica generale e dei Campionati/Tornei di competenza e restituire quanto prima alla Delegazione Provinciale.

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

COSTALUNGA
DOMIO
FANI OLIMPIA
MONTEBELLO DON BOSCO
MUGGIA 1967
N.K. KRAS REPEN
NUOVO SONCINI CALCIO
OPICINA
PRO-SECCO PRIMORJE
SISTIANA SESLJAN
VESNA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ALLIEVI U16 - TRIESTE

Campi e Orario di Giuoco

La società **CHIARBOLA PONZIANA CALCIO** fino a nuova comunicazione disputerà tutte le gare interne del Campionato Allievi U16 **sul Campo Campanelle, via Campanelle 300 a Trieste alle ore 9:15.**

Campi di Giuoco

La società **U. FINCANTIERI MONFALCONE** disputerà tutte le gare interne del Campionato Allievi U16 a Monfalcone **sul Campo secondario di Via Boito.**

Orari di Giuoco

La società **A.C.D. CORMONESE** disputerà tutte le gare interne del Campionato Allievi U16 **alle ore 10:30.**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 - TRIESTE

Campi e Orario di Giuoco

La società **ROIANESE** fino a nuova comunicazione disputerà tutte le gare interne del Campionato Giovanissimi U15 **sul Campo “Buffalo” di Trieste, Via Petracco 8 alle ore 08:30.**

La società **DOMIO** fino a nuova comunicazione disputerà tutte le gare interne del Campionato Giovanissimi U15 **sul Campo “Klabjan” di San Dorligo della Valle, Dolina alle ore 12:15.**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 - TRIESTE

Campi di Giuoco

La società **U. FINCANTIERI MONFALCONE** disputerà tutte le gare interne del Campionato Giovanissimi U14 a Monfalcone **sul Campo secondario di Via Boito.**

TORNEO ESORDIENTI – FASE AUTUNNALE

Orari di Giuoco

La società **A.S.D. NUOVO SONCINI CALCIO** disputerà tutte le gare interne del Torneo Esordienti Girone "D" **alle ore 17:30.**

TORNEO PULCINI FASE AUTUNNALE

Orari di Giuoco

La società **A.S.D. SAN LUIGI CALCIO** ha comunicato le seguenti variazioni di orario:

Girone A San Luigi "A" ore 16:30
Girone E San Luigi "E" ore 15:00

TORNEO PRIMI CALCI FASE AUTUNNALE

Orari di Giuoco

La società **A.S.D. SAN LUIGI CALCIO** ha comunicato la seguente variazione di orario:

Raggruppamento D San Luigi "E" ore 17:15

Altre Variazioni

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/10/2024	4 A	ZARJA A.S.D.	CAMPANELLE		15:30		TREBICIANO COMUNALE TREBICIANO LOC. TREBICIANO

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/10/2024	4 A	DOMIO	S.GIOVANNI		12:30	09:00	CORRENTE PARROCCHIALE AQUILINIA- STRAMARE VIA DI ZAULE 74
21/10/2024	4 A	PRO GORIZIA	ISONTINO CALCIO	20/10/2024	19:00	10:30	COMUNALE "ENZO BEARZOT" GORIZIA VIA CAPODISTRIA 6
24/10/2024	3 A	AUDAX SANROCCHESSE	OPICINA	13/10/2024	18:30	10:30	
07/11/2024	1 A	PRO GORIZIA	STUDENTI	29/09/2024	19:00	10:30	COMUNALE "ENZO BEARZOT" GORIZIA VIA CAPODISTRIA 6

CAMPIONATO ALLIEVI U16 PROV. TS**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/10/2024	4 A	CORMONESE	PRO GORIZIA		10:30	10:00	PARROCCHIALE MEDEUZZA MEDEUZZA VIA MADONNA DI STRADA
20/10/2024	4 A	TRIESTE VICTORY ACADEMY	SANT ANDREA SAN VITO		17:30	10:30	BUFFALO - COMUNALE A TRIESTE VIA PETRACCO 8
20/10/2024	4 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	S.GIOVANNI		09:30	10:30	COMUNALE BOITO SECONDARIO MONFALCONE VIA BOITO 53
27/10/2024	5 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	ISONTINO CALCIO		09:15	09:00	CAMPANELLE - COMUNALE TRIESTE VIA CAMPANELLE 300
27/10/2024	5 A	CORMONESE	U.FINCANTIERI MONFALCONE		10:30	10:00	
08/12/2024	11 A	CORMONESE	SANT ANDREA SAN VITO		10:30	10:00	
08/12/2024	11 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	MUGGIA 1967		10:30		COMUNALE BOITO SECONDARIO MONFALCONE VIA BOITO 53

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TS**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/10/2024	2 A	BISIACA ROMANA	ARIS SAN POLO CALCIO	06/10/2024	18:00	10:30	COSULICH - COMUNALE MONFALCONE VIA COSULICH 28
20/10/2024	4 A	BISIACA ROMANA	RONCHI CALCIO		10:30		VALERIO DEL NERI - COMUNALE PIERIS VIA ANNA FRANK 3
01/11/2024	1 A	ARIS SAN POLO CALCIO	STUDENTI	29/09/2024	10:30		

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TS**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/10/2024	1 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	BREG	29/09/2024	18:30	09:30	COMUNALE BOITO SECONDARIO MONFALCONE VIA BOITO 53
22/10/2024	4 A	CORMONESE	U.FINCANTIERI MONFALCONE	20/10/2024	18:30	10:30	MIAN - A CORMONS P.LE ATLETI AZZURRI

ESORDIENTI PROVINCIALI – FASE AUTUNNALE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/10/2024	2 A	CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	OPICINA		18:30	14:00	N. ROCCO - COMUNALE OPICINA VIA DEGLI ALPINI 128/1
19/10/2024	2 A	ROIANESE	STUDENTI		10:00	14:00	BUFFALO - COMUNALE A TRIESTE VIA PETRACCO 8
DA DEST.	1 A	TRIESTE VICTORY ACADEMY	ZARJA A.S.D.	12/10/2024	14:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/10/2024	1 A	DOMIO Bianchi	OPICINA SQ.B	12/10/2024	18:30	14:00	CORRENTE PARROCCHIALE AQUILINIA-STRAMARE VIA DI ZAULE 74
25/12/2024	1 A	TRIESTE VICTORY ACADESQ.B	MUGGIA 1967	12/10/2024	11:15	15:30	BUFFALO - COMUNALE A TRIESTE VIA PETRACCO 8

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/10/2024	2 A	ROIANESE SQ.B	DOMIO SQ.B		11:15	15:30	BUFFALO - COMUNALE A TRIESTE VIA PETRACCO 8
DA DEST.	1 A	DOMIO Verdi	OPICINA SQ.C	12/10/2024	09:30	16:00	N. ROCCO - COMUNALE OPICINA VIA DEGLI ALPINI 128/1
DA DEST.	1 A	TRIESTE VICTORY ACADESQ.C	MUGGIA 1967 sq.B	12/10/2024	12:30	17:00	BUFFALO - COMUNALE A TRIESTE VIA PETRACCO 8

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/10/2024	2 A	TRIESTE VICTORY ACADESQ.D	NUOVO SONCINI CALCIO		15:30	17:00	BUFFALO - COMUNALE A TRIESTE VIA PETRACCO 8

PULCINI PROVINCIALI – FASE AUTUNNALE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/11/2024	2 A	TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	CLUB ALTURA SQ.B	19/10/2024	17:30	16:30	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/11/2024	1 A	SANT IGNAZIO	S.GIUSTO FOOTBALL ACADEMY	12/10/2024	18:15	18:30	

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 3 Giornata - A			
ARIS SAN POLO CALCIO	- S.GIOVANNI	0 - 4	
CALCIO PIERIS 1925	- ZARJA A.S.D.	0 - 1	
CAMPANELLE	- VESNA	4 - 2	
MORARO	- AUDAX SANROCCHESE	3 - 0	
MOSSA	- TURRIACO 1922	2 - 3	
STUDENTI	- COSTALUNGA	1 - 2	
UNIONE FRIULI ISONTINA	- MLADOST A.S.D.	3 - 0	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
ARIS SAN POLO CALCIO	- DOMIO	2 - 10	
ATLAS FOOTBALL ACCADEMY S	- ROIANESE	1 - 3	
ISONTINO CALCIO	- STUDENTI	5 - 0	
MUGGIA 1967	- ZARJA A.S.D.	3 - 0	
S.GIOVANNI	- PRO GORIZIA	3 - 8	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
MUGGIA 1967	- ARIS SAN POLO CALCIO	14 - 0	

CAMPIONATO ALLIEVI U16 PROV. TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	- CORMONESE	Sosp.	
OPICINA	- ISONTINO CALCIO	1 - 3	
PRO GORIZIA	- U.FINCANTIERI MONFALCONE	0 - 2	
S.GIOVANNI	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	0 - 11	
SANT ANDREA SAN VITO	- MUGGIA 1967	1 - 3	
VESNA	- SAN LUIGI CALCIO	1 - 8	

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ATLAS FOOTBALL ACCADEMY S	- AQUILEIA	0 - 9
FANI OLIMPIA	- VESNA	7 - 1
ISONTINO CALCIO	- BISIACA ROMANA	2 - 0
ROIANESE	- DOMIO	9 - 1
RONCHI CALCIO	- ARIS SAN POLO CALCIO	0 - 3
SANT IGNAZIO	- S. GIOVANNI	1 - 7
ZARJA A.S.D.	- STUDENTI	6 - 0

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
(1) FIUMICELLO 2004	- BREG	5 - 1
ISONTINO CALCIO	- S. GIOVANNI	6 - 0
OPICINA	- MUGGIA 1967	9 - 0
SANT ANDREA SAN VITO	- CORMONESE	4 - 0
(1) TRIESTE VICTORY ACADEMY	- ZARJA A.S.D.	1 - 0
U.FINCANTIERI MONFALCONE	- SAN LUIGI CALCIO	2 - 2

(1) - disputata il 12/10/2024

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Carlo Sciarelli assistito dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Tiberio Fiore, nelle sedute del 16 e 17/10/2024 ha adottato le decisioni che integralmente si riportano di seguito:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GARE DEL 13/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CAMPANELLE

Società sanzionata per non avere impedito l'ingresso negli spogliatoi da parte di un soggetto non in lista gara, il quale, a gara terminata, si introduceva nello spogliatoio del Direttore di gara polemizzando con quest'ultimo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/10/2024

LOLLOBRIGIDA DARIO (STUDENTI)

dirigente accompagnatore ufficiale sanzionato in quanto al termine della gara persisteva nelle proteste nei confronti del Direttore di gara sino ad impedirne di fatto l'utilizzo dello spogliatoio.

AMMONIZIONE (I INFR)

GRECO DOMENICO (ARIS SAN POLO CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

GIANNOTTA ALESSIO (MORARO)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 7/11/2024

GRIPPA SALVATORE (STUDENTI)

assistente di parte espulso per avere protestato veementemente all'indirizzo del Direttore di gara, concludendo le proteste con espressioni irrispettose ed offensive.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

MARINACCIO MARCO (CALCIO PIERIS 1925)

giocatore espulso dal terreno di gioco per avere mimato arricciando la bocca e muovendo le mani sotto le ascelle le movenze delle scimmie nei confronti di un calciatore avversario di origine straniera, risentitosi per il gesto. Da tale fatto scaturiva una mischia tra le compagini senza conseguenze ulteriori. Visto l'art. 28 C.G.S., inquadrandosi la condotta contestata tra quelle discriminatorie, si applica la squalifica per n. dieci giornate.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

QUAGGIATO MANUEL (MOSSA)

Calciatore espulso in quanto, a gioco fermo, nella veste di capitano della propria squadra, si avvicina minacciosamente al Direttore di gara per protestare con veemenza avverso una decisione di questi, urtandolo volontariamente con le mani una prima volta; all'invito a rispettare la distanza interpersonale il calciatore dissentiva e si riavvicinava urtando nuovamente il Direttore di gara con volontarietà. Le spinte non provocavano conseguenze fisiche. Data la gravità della condotta, si comminano n. quattro giornate di squalifica.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASI MATTEO (MLADOST A.S.D.)

AVLLAJ CLAUDIO (MOSSA)

BOBUL ANDREA (STUDENTI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZEJNUNI DZEMAIL (MORARO)

calciatore sanzionato per avere, al termine della gara, fuori dal terreno di gioco, nella zona del campo di sfogo, deriso i calciatori avversari usando gesti e parole offensive. La situazione non è degenerata solo grazie all'intervento di compagni di squadra di quest'ultimo, che comunque non desisteva dai propri intenti derisori sino all'ingresso negli spogliatoi.

AMMONIZIONE (III INFR)

BANDIERA EMMANUELE (COSTALUNGA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUCHIAN RADU (CALCIO PIERIS 1925)

CANCIAN KEVIN (MLADOST A.S.D.)

VASCOTTO LUCA (S.GIOVANNI)

RADEV SIMEON (TURRIACO 1922)

DISSABO ALEX (UNIONE FRIULI ISONTINA)

FALCONE MICHELE (UNIONE FRIULI ISONTINA)

LIZZA DANIEL (VESNA)

RUSSO MANUEL (ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BELRHITI ALAOUI MOULAY RCHID	(ARIS SAN POLO CALCIO)	DE STEFANI FRANCESCO	(ARIS SAN POLO CALCIO)
STOCCHI SEBASTIAN	(ARIS SAN POLO CALCIO)	FEDER MATTIA	(AUDAX SANROCCHESI)
INNOCENTI PAOLO	(AUDAX SANROCCHESI)	PULJIC NOVICA	(AUDAX SANROCCHESI)
COLELLA CRISTIAN	(CALCIO PIERIS 1925)	FONTANA SIMONE	(CALCIO PIERIS 1925)
TREVISAN ALESSIO	(CALCIO PIERIS 1925)	BERTOCCHI NICOLO	(CAMPANELLE)
JERMAN ALESSIO	(CAMPANELLE)	SEMANI FRANCESCO	(COSTALUNGA)
VASILJEVIC LUKA	(COSTALUNGA)	GJOKA KRISTIAN	(MLADOST A.S.D.)
LEDDA RICCARDO	(MORARO)	TOMBA JACOPO	(MORARO)
ZEJNUNI KUDRET	(MORARO)	BURLON GIANNI	(MOSSA)
COSTANTIN MATTIA	(MOSSA)	FERRO ALEKS	(MOSSA)
GASPARIN SAMUEL	(MOSSA)	MARCHIORO MATTIA	(MOSSA)
ONOFRIO LORENZO	(MOSSA)	RIGATO DANIELE STEFANO	(MOSSA)
BABIC SEBASTIEN	(STUDENTI)	BELLOCCHI SIMONE	(STUDENTI)
COLOTTI MASSIMILIANO	(STUDENTI)	DOVIER ANDREA	(TURRIACO 1922)
FURLAN STEFANO	(TURRIACO 1922)	NEGRIN LORENZO	(TURRIACO 1922)
MATTIOLI NICCOLO	(UNIONE FRIULI ISONTINA)	ANTONIC MARKO	(VESNA)
FRANZOT EMIR	(VESNA)	LUCCHESI GIANLUCA	(ZARJA A.S.D.)
STROGNA ALESSANDRO	(ZARJA A.S.D.)	TAWGUI MAROUANE	(ZARJA A.S.D.)

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

GARE DEL 13/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ATLAS FOOTBALL ACCADEMY S

società sanzionata perché, non avendo provveduto per tempo a tracciare le linee del terreno di gioco in modo che fossero visibili, ha determinato il doverle rifare, ritardando così l'inizio della gara di trenta minuti.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZOBEC IGOR (ZARJA A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZREKU BLEART (STUDENTI) BAK AARON (ZARJA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SARKAR ATOJ (ATLAS FOOTBALL ACCADEMY S)

AMMONIZIONE (II INFR)

MILLO ALESSANDRO (MUGGIA 1967) TESTA ALEX (S.GIOVANNI)
BONAZZA MATTEO (ZARJA A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

STROSCIO GABRIELE	(ARIS SAN POLO CALCIO)	CATRIN EMILIAN NICOLAE	(ATLAS FOOTBALL ACCADEMY S)
LOVO ALESSANDRO	(ATLAS FOOTBALL ACCADEMY S)	MOUAQUIA ADAM	(ATLAS FOOTBALL ACCADEMY S)
BERTOLDI EDI	(DOMIO)	FERUGLIO VESNAVER MICHELE	(DOMIO)
GHIDINI FEDERICO	(DOMIO)	GIRALDI JACOPO	(DOMIO)
PROIETTI GABRIELE	(DOMIO)	MOCANU NICOLAS ALESSIO	(ISONTINO CALCIO)
BARBANA GIANLUCA	(MUGGIA 1967)	FAIMANN SAMUEL	(MUGGIA 1967)
PREDONZAN PIETRO	(MUGGIA 1967)	DE MARCO SAMUELE	(ROIANESE)
LOMBARDO DANIEL	(ROIANESE)	ZANOLLA SIMONE	(ROIANESE)
DEGRASSI DANIELE	(STUDENTI)	RATTIN SAMUELE	(ZARJA A.S.D.)

CAMPIONATO ALLIEVI U16 PROV. TS

GARE DEL 13/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 13/10/2024 CHIARBOLA PONZIANA CALCIO – CORMONESE

Il GST, preso atto che la gara è stata sospesa nel primo tempo di gioco per infortunio al Direttore di gara, ne decreta la ripetizione e demanda alla locale Delegazione per i seguiti di competenza, fatti salvi i provvedimenti disciplinari adottati.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BYTYCI RIAD	(S.GIOVANNI)	BASILE MATTEO	(SANT ANDREA SAN VITO)
-------------	--------------	---------------	------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OBERTI DI VALNERA GABRIELE	(MUGGIA 1967)	STORCHI CHRISTIAN	(OPICINA)
----------------------------	---------------	-------------------	-----------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

AMOROSO GABRIELE	(SAN LUIGI CALCIO)	ISRAEL GIACOMO	(SANT ANDREA SAN VITO)
SILA ELIA	(TRIESTE VICTORY ACADEMY)	AMODIO FRANCESCO	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)
DEVETAK DAVID	(VESNA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

SADIKAJ ISA	(CHIARBOLA PONZIANA CALCIO)	MARCON MANUEL	(CORMONESE)
BELTRAME JACOPO	(ISONTINO CALCIO)	PERESSIN MATTEO	(MUGGIA 1967)
ZEAITER MOHAMED LUCA	(MUGGIA 1967)	ROTTA GIOVANNI	(OPICINA)
ACUNZO TOMMASO	(SAN LUIGI CALCIO)	BIANCOFIORE LORENZO	(SAN LUIGI CALCIO)
CARRO EMANUELE	(SANT ANDREA SAN VITO)	LUPIERI ALEX	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROV. TS

GARE DEL 13/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 FANI OLIMPIA

società sanzionata per impianto di acqua calda insufficiente negli spogliatoi (I infr.).

Euro 25,00 ROIANESE

società sanzionata per la ritardata consegna delle liste di gara corrette e per avere così determinato un ritardo di oltre trenta minuti per l'inizio della gara; si commina contestualmente ammonizione al dirigente accompagnatore ufficiale, responsabile per la società del fatto sopra esposto.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FORLIVESI MAURO (ROIANESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAFILI ILAZ (FANI OLIMPIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

KHAN TAREKH (ARIS SAN POLO CALCIO)

KOCER EFECAN (FANI OLIMPIA)

ULIVI ROSALES ROBERTO (ROIANESE)

BRAICO ANDREA (DOMIO)

LOMBISANI ELISEO (ROIANESE)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TS

GARE DEL 12/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIMONUTTI THOMAS (ZARJA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARINO GIACOMO (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

SEMPLICE DAVIDE (TRIESTE VICTORY ACADEMY)

CIUCH MATIA (ZARJA A.S.D.)

PIUCA DAVIDE

VISINTIN NICHOLAS

PRODAN RICCARDO

(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

(TRIESTE VICTORY ACADEMY)

(ZARJA A.S.D.)

GARE DEL 13/10/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

DONATI THOMAS	(CORMONESE)	DEL PICCOLO ANDREA	(SAN LUIGI CALCIO)
FONTANESI ALESSIO	(SAN LUIGI CALCIO)	GIRALDI RICCARDO	(SAN LUIGI CALCIO)
MANZO LEONARDO	(SANT ANDREA SAN VITO)	CRNOGORAC MATEJ	(U.FINCANTIERI MONFALCONE)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 09.10.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B) all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-4/2024-2025 RECLAMO della Società ASD AZZURRA PREMARIACCO (Campionato di Eccellenza gara POL. TAMAI – ASD AZZURRA PREMARIACCO del 18.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 26 del Comitato Regionale FVG del 20.09.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26 del 20.09.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della inibizione fino al 18.11.2024 a carico del sig. Cristian FERRO, dirigente tesserato per l'A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO (Campionato di Eccellenza, gara Polisportiva Tamai – Azzurra Premariacco) in quanto *“espulso a gara terminata per aver protestato con veemenza nei confronti dell'AA1 proferendo reiteratamente diverse espressioni irraguardose all'indirizzo della terna arbitrale”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 20.09.2024 con richiesta di accesso ai documenti di gara, il sig. FERRO e l'A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO – ricevuti gli atti in data 23.09.2024 – hanno ritualmente proposto reclamo in data 27.09.2024, rilevando, in sintesi, che quanto riportato a referto risulterebbe in verità fallace posto che, per quanto riferito da diverse persone presenti all'episodio, il sig. FERRO si sarebbe limitato a sedare le proteste in corso, muovendo al contempo una semplice critica all'operato del Direttore di Gara, il quale, in quel frangente, avrebbe in qualche modo provocato la reazione dello stesso sig. FERRO apostrofando con la frase *“siete inadeguati”* tutti i componenti della formazione dell'A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO. Al reclamo sono state allegate 5 dichiarazioni sottoscritte da persone asseritamente presenti al momento dei fatti (4 tesserati ed uno spettatore).

In ragione di un tanto, i reclamanti hanno richiesto l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale ovvero, in via subordinata, la rideterminazione in diminuzione della sanzione, anche tenuto conto dell'attenuante di cui all'art. 13 CGS. In via istruttoria è stata chiesta l'audizione dei soggetti di cui sono state allegate le dichiarazioni scritte.

All'udienza del 09.10.2024 sono comparsi l'avv. PESCE per i reclamanti e, personalmente, il sig. FERRO. L'avv. PESCE, richiamandosi ai contenuti del reclamo, ha evidenziato la necessità di ridimensionare il fatto nei suoi esatti termini, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali allegate. Il sig. FERRO, seppur dichiaratosi dispiaciuto per quanto accaduto, ha evidenziato come il tutto sia nato da una frase riferita dall'arbitro, rispetto alla quale egli ha successivamente reagito.

Il reclamo è da reputarsi infondato in ragione dei motivi che seguono.

La Corte Sportiva d'Appello rileva che, ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidejacentia ad essi attribuita *ex lege* – deriva, da un lato, che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come effettivamente verificati e, dall'altro lato, che il Giudice non ha la possibilità di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato in sede di referto.

Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta a chiare lettere la condotta tenuta dal sig. FERRO, il quale, per quanto ivi si legge, si è avvicinato all'AA1 protestando in maniera vigorosa e sbracciandosi, per poi rivolgere al sopraggiunto Direttore di Gara ripetute espressioni irrispettose ("...omissis..." ripetuto per 6 volte; "...omissis..."). A fronte di tali risultanze, il Giudice Sportivo Territoriale ha correttamente considerato, ai fini sanzionatori, una condotta sostanziata in una veemente protesta, con reiterazione di "diverse espressioni irrispettose" certamente rilevanti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), CGS.

Le "dichiarazioni testimoniali" allegate dai reclamanti, nell'ambito del presente giudizio, non hanno valenza alcuna. In primo luogo perché esse, contrariamente a quanto rilevato in sede di reclamo, non incidono su una circostanza non refertata (c.d. *quod non*), ma mirano ad introdurre, piuttosto, una rappresentazione fattuale del tutto dissimile rispetto a quella riportata dal Direttore di Gara. Sul punto, si rileva che la natura di fede privilegiata del referto "esclude che i fatti ivi descritti possano essere sovvertiti validamente con la mera allegazione di dichiarazioni testimoniali di contenuto contrario" (cfr. CGF, 20.03.2012). E' da rilevarsi, inoltre, che se è pur vero che nel processo sportivo non è mai precluso alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale (anche quando detta produzione formalizzi delle "testimonianze"), è altrettanto vero che un tanto deve avvenire con il supporto degli opportuni presidi (es.: acquisizione nelle forme dell'art. 327-bis c.p.p.). Ove un tanto non risulti fattibile – in ipotesi: per la ristrettezza dei tempi di procedura – è pur sempre ammessa la possibilità di richiedere l'assunzione di prova testimoniale nel rispetto delle relative disposizioni normative. Nel caso di specie, è da rilevarsi che le dichiarazioni di cui trattasi non sono certo state acquisite nelle forme di legge, né sono state formulate istanze istruttorie secondo le previsioni di cui all'art. 60 CGS, la cui osservanza è prevista a pena di inammissibilità. Da ultimo, si rileva che le dichiarazioni prodotte paiono, già ad una prima lettura, ben poco "genuine", posto che esse sono del tutto identiche, sia per forma che per contenuto.

In buona sostanza, il referto arbitrale non risulta affetto da alcuna intrinseca contraddizione o manifesta irragionevolezza, fondata su chiari elementi oggettivi, che possa intaccare la sua piena valenza probatoria. La condotta ivi riportata è certamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), CGS (condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara), il quale prevede la sanzione minima di 2 mesi di inibizione. Non vi è spazio alcuno per l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 CGS, nemmeno di quelle generiche, nulla essendo emerso al riguardo (e, comunque, non certo una "provocazione" da parte del Direttore di Gara), né assumendo rilievo la "concitazione emotiva" del fine gara, troppo spesso evocata a giustificazione di condotte che, anche in tal contesto, rimangono pienamente censurabili.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale

- ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando l'inibizione disposta dal GST;
- dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Andrea del Vecchio, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 16.10.2024, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-7/2024-2025 RECLAMO del sig. Davide TURCHETTI (Campionato di Promozione, Gir. B, gara ASD SANGIORGINA – ASD CORNO CALCIO 1929 del 29.09.2024) avverso la decisione adottata dal GST, pubblicata sul CU n. 31 del Comitato Regionale FVG del 03.10.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 del 03.10.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per tre gare effettive a carico del sig. Davide TURCHETTI, calciatore tesserato per l'A.S.D. SANGIORGINA (Campionato di Promozione, Gir. B, gara Sangiorgina – Corno Calcio 1929) in quanto *“espulso a gara terminata per aver protestato nei confronti dell'arbitro proferendo espressioni irraguardose al suo indirizzo”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 05.10.2024 con richiesta di accesso ai documenti di gara, il sig. TURCHETTI – ricevuti i documenti predetti – ha ritualmente proposto reclamo in data 12.10.2024, rilevando, in sintesi, che: (i) la condotta del calciatore, pur meritevole di sanzione, non è mai sfociata in atteggiamenti scomposti, né ha assunto una gravità tale da giustificare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale; (ii) detta condotta, ad ogni modo, non ha una connotazione ingiuriosa ed essa può essere ricondotta, al più, ad una manifestazione di protesta, per altro non reiterata; (iii) risulterebbero applicabili le attenuanti di cui all'art. 13 CGS, in ragione del fatto che il sig. TURCHETTI ha rivolto le proprie scuse all'Arbitro al termine della gara; che egli non ha particolari precedenti disciplinari; e che il tutto si è svolto in un momento di particolare tensione emotiva, subito dopo il triplice fischio, in un clima generale di protesta. Per tali motivi, il reclamante – in applicazione del principio della proporzionalità della pena – ha chiesto la riduzione della squalifica in una misura ritenuta maggiormente congrua ed adeguata rispetto a quella di tre giornate, ritenuta eccessivamente afflittiva.

All'udienza del 16.10.2024, tenutasi in videoconferenza, è comparso, per il reclamante, l'avv. Paolini, il quale si è sostanzialmente richiamato ai contenuti del reclamo, evidenziando la necessità di inquadrare la vicenda nei suoi più esatti termini, in ragione dell'atteggiamento comunque tenuto dal calciatore (non scomposto, né aggressivo) e delle scuse che egli ha porto al Direttore di Gara.

Nel merito, la Corte Sportiva d'Appello rileva che, ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come effettivamente verificati. Nel caso di specie, in sede di referto si riporta che il sig. TURCHETTI, a gara terminata, si è alzato dalla panchina andando incontro al Direttore di Gara e dicendogli: *“Scandaloso, sei stato inguardabile”*.

Per quanto correttamente rilevato dal reclamante, la frase riportata a referto non pare assumere natura ingiuriosa, non avendo essa una connotazione tale da ledere il decoro, la dignità e l'onore del suo destinatario e/o ad attribuire a quest'ultimo qualità personali negative (cfr. CGF n. 236/2009-2010). La disposizione di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS, tuttavia, pone sullo stesso piano – sanzionatorio – tanto la condotta ingiuriosa (qui esclusa) quanto la **condotta irraguardosa**, la quale consiste in espressioni “oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, che oltrepassano il diritto di critica” (CSA, n. 244/2019-2020). Nel caso di specie, il limite della continenza (che tipicamente connota il diritto di critica) può certamente dirsi superato, in quanto l'espressione utilizzata – chiaramente indirizzata al Direttore di Gara – non si è sostanziata nell'esternazione di un dissenso motivato (sempre possibile se espresso in termini misurati e necessari), ma in un attacco personale alla dimensione morale e sportiva della persona offesa. L'atteggiamento di “protesta” e non di “critica”, per altro, viene pacificamente ammesso dallo stesso reclamante. V'è da rimarcare, per altro, che l'interlocuzione con il Direttore di Gara non era nemmeno concessa al sig. TURCHETTI, posto che – per quanto previsto dall'art. 73, co. 3, NOIF – è il solo capitano che ha “il diritto di rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo o a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”.

La disposizione di cui all'art. 36, co. 1, lett. a), CGS prevede una sanzione particolarmente afflittiva (anche nel suo minimo, di 4 giornate di squalifica) nel caso di "condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara" e di un tanto è necessario evidentemente tener conto nella determinazione, in concreto, della sanzione irrogabile. Il principio della "coerenza di sistema" (chiamato a governare l'applicazione delle sanzioni in casi consimili), non consente comunque di reputare pertinente il riferimento del reclamante al caso deciso dal Giudice Sportivo della Serie A. Un tanto per il fatto che i calciatori tesserati per le società professionistiche spesso si vedono "commutare" alcune giornate di squalifica nella sanzione dell'ammenda (ed invero, il calciatore citato in reclamo, per aver rivolto platealmente un'espressione irrispettosa al Direttore di Gara, è stato sanzionato con la squalifica per due giornate effettive e con l'ammenda di Euro 5.000,00). La possibilità di comminare una ammenda non è invece ammessa, in tali ipotesi, ove si tratti di calciatori dilettanti. Per tal motivo il riferimento (comparativo) ai casi dei massimi campionati nazionali – pur di ampia notorietà – rischia di risultare in qualche modo fuorviante nella determinazione della corretta misura della sanzione in ambito dilettantistico. Giova rilevare che, ai sensi dell'art. 12, co. 1, CGS, gli organi di giustizia sportiva sono chiamati a stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto: (a) della natura e della gravità dei fatti commessi; (b) delle circostanze attenuanti o aggravanti; (c) della eventuale recidiva. Quanto alla natura del fatto, non par dubbio, come detto che le espressioni rivolte dal sig. TURCHETTI al Direttore di Gara, se non ingiuriose, debbano reputarsi quantomeno irrispettose. Lo stato d'animo dovuto alla "tensione" di fine gara non vale certo a giustificare, di per sé solo, l'applicazione delle attenuanti (CSA, 253/2023-2024); a maggior ragione nel caso di specie, posto che il calciatore era in panchina già da molti minuti (essendo stato sostituito al 14° del secondo tempo) e che, per un tanto, egli aveva la piena possibilità di smaltire l'agitazione tipica del gioco, razionalizzando l'accaduto. Le scuse asseritamente rivolte al Direttore di Gara non assumono rilevanza nel presente giudizio in quanto esse "possono in astratto assurgere a circostanza attenuante solo se favorevolmente apprezzate dal Direttore di Gara, quale gesto immediato e spontaneo idoneo a sminuire il disvalore della condotta sanzionata, il che implica che tale favorevole apprezzamento da parte dell'arbitro debba emergere dagli atti del procedimento" (CSA 252/2023-2024). Nel caso di specie, dagli atti del procedimento nulla emerge. E' vero, per contro, che il calciatore non risulta aver tenuto, nella circostanza, un comportamento aggressivo e/o plateale e che non vi è stata reiterazione alcuna della protesta, il tutto essendosi risolto in una espressione (pur irrispettosa, ma meramente) incauta. Il calciatore, inoltre, non ha precedenti disciplinari di rilievo (nelle ultime due stagioni sportive ha subito solo ammonizioni). Tali ultime evidenze consentono di reputare applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 13 CGS e di ridurre la sanzione (minima) di 4 giornate di squalifica prevista dall'art. 36, co. 1, lett. a), CGS a 3 giornate di squalifica, con ciò dovendosi confermare, conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (3 giornate di squalifica).

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Segue Decisioni della Corte Sportivo d'Appello Territoriale

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Andrea Del Vecchio, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione in camera di consiglio del 16.10.2024, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-8/2024-2025 RECLAMO dalla Società ASD AOUILEIA Gara PRO ROMANS – ASD AOUILEIA (Prima Categoria girone C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 28.09.2024 (in C.U. n° 31 Comitato Regionale FVG del 03.10.2024)

Con provvedimento pubblicato sul CU n. 31 del 03.10.2024, all'esito della gara PRO ROMANS – ASD AOUILEIA (Prima Categoria girone C) disputata il 28.09.2024, il GST del Comitato Regionale FVG commina la squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del calciatore BACCI Gianluca, perché *“Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento calciava il palo della porta nonché, nel rientrare verso gli spogliatoi, l'attrezzatura da allenamento (coni in plastica) ivi presente”*.

Avverso tale decisione la A.S.D. AOUILEIA formalizza in data 05.10.2024 a mezzo PEC il preannuncio di reclamo, autorizzando il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della società. Al preannuncio fa seguito il tempestivo deposito del reclamo in data 07.10.2024 a mezzo PEC.

La società reclamante in sostanza rileva che la sanzione comminata sarebbe eccessiva tenuto conto della buona condotta generale del giocatore, della buona fede del comportamento e dell'assenza di danni materiali uniti all'immediato ripristino dell'ordine dei beni colpiti dal giocatore.

Conclude la società reclamante chiedendo l'annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica.

Preso atto di un tanto il Presidente della CSA territoriale con decreto di data 10.10.2024 fissa l'udienza in camera di consiglio per il 16.10.2024, senza la partecipazione della parte che ha rinunciato a comparire.

La circostanza di cui si discute appare comprovata dal referto arbitrale nella sua interezza. La sua ricostruzione in altri termini, per quanto spiegati con garbo, non possono valere in alcun modo a superare l'efficacia di piena prova del rapporto dell'ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti e al comportamento tenuto dal tesserato in occasione dell'episodio. In ogni caso non possono essere valutate come attenuanti le indicazioni dimesse dal reclamante, atteso che le stesse non trovano riscontro nel CGS e anche il ripristino dei beni colpiti non è stato attuato dal calciatore, ma da un dirigente della società (e la norma indica come debba essere invece il *responsabile* ad attivarsi per elidere o attenuare le conseguenze). Anzi, a questo Collegio appare maggiormente rispondente ai fatti che il calciatore abbia agito per motivi futili, il che concreterebbe una aggravante anziché una attenuante. Non risulta, altresì, che l'interessato si sia scusato con l'arbitro o con l'altra squadra per i fatti occorsi.

Un tanto premesso, pur tenendo in debita considerazione gli elementi evidenziati nel reclamo si ritiene di non potersi discostare da quanto emerge dagli atti di gara, così come sintetizzati nella pronuncia del GST.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (3 giornate di squalifica).

Dispone il definitivo incameramento del contributo. -

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 17/10/2024

IL SEGRETARIO

Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio Podgornik